

COMUNE DI MORAZZONE

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Approvato con delibera di C.C. n. 70 del 21.12.1995

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale promuove iniziative atte a favorire la crescita della cultura di difesa dell'ambiente e del patrimonio arboreo, anche su suggerimento dei cittadini, nonché qualunque iniziativa mirante allo sviluppo di detto patrimonio e della sua consistenza qualitativa.

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi presenti entro i confini comunali, non ricadenti nelle aree boscate soggette a legislazione regionale.

Sono oggetto di protezione gli alberi di qualunque specie con una circonferenza del tronco di almeno ottanta centimetri, misurata a petto d'uomo, oppure alberi con almeno 10 metri di altezza. Nel caso di alberi con più tronchi si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi.

Escono dall'ambito del presente Regolamento alberi o gruppi di alberi per i quali risultano stabilite particolari forme di protezione in base a leggi vigenti purché più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento.

ART.2 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono di competenza del Sindaco o di un suo delegato sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, che potranno avvalersi della consulenza di esperti per casi particolari.

ART.3 DIVIETI

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento è vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare con potature (ad eccezione degli alberi da frutta) che vadano oltre la rimonda, la struttura degli alberi protetti.

/

Eccezione a tale comportamento sono previste al successivo art.5.

Sono da considerarsi danneggiamenti anche i disturbi alle radici, in particolare mediante:

- pavimentazione della superficie circostante con un manto in materiale inerte che possa danneggiare l'albero;
- scavi o ammassi di materiali eseguiti a ridosso dell'albero in modo tale da arrecare danno allo stesso;
- deposito o versamento di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini nelle vicinanze;
- fuoriuscita di gas ed altre sostanze dannose da condutture qualora non siano risultate assolutamente imprevedibili o non sia stata adottata ogni cautela atta a prevenirle.

ART.4 INTERVENTI PRESCRITTI

E' favorito qualunque intervento di manutenzione e conservazione degli alberi di cui all'art.1 purchè non in contrasto con l'art.3.

Esulano da qualunque procedura amministrativa gli interventi sulle alberature pubbliche quando eseguiti d'ufficio o da ditte appaltatrici per la manutenzione del verde, nel merito del servizio pubblico e miranti alla conservazione delle essenze arboree.

Il Comune potrà prescrivere che il proprietario di un lotto adotti determinati provvedimenti ed intervenga per la cura, conservazione, difesa di alberi protetti nel senso dell'art.1 del presente regolamento. Ciò vale, in particolare, quando si dovranno disporre od eseguire lavori edilizi.

In tutti i progetti edilizi presentati, nonchè i progetti e gli interventi inerenti il mantenimento della rete tecnologica e viaria, gli alberi con le caratteristiche di cui all'art.1, dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposite planimetrie con la relativa documentazione fotografica.

Nella procedura di approvazione dei suddetti progetti edilizi, andrà inserita l'autorizzazione di cui all'art.2.

I progetti e gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere studiati in modo da rispettare le alberature esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali. A tale scopo si potranno prescrivere per gli scavi metodologie particolari, se necessarie, o distanze minime dall'esterno del tronco che verranno stabilite di volta in volta nell'autorizzazione rilasciata.

Anche le autorizzazioni relative ad interventi sulla rete tecnologica e viaria dovranno contenere eventuali indicazioni o restrizioni nel caso interessino aree sulle quali siano presenti alberi sottoposti a tutela.

ART.5
ECCEZIONI ED ESENZIONI

Ai divieti di cui all'art.3 si potranno ammettere eccezioni quando:

- il proprietario dimostri che in base a prescrizioni del diritto pubblico sia obbligato a rimuovere o modificare gli alberi e non si possa liberare in modo ammissibile da quest'obbligo;
- dall'albero provenga concreto pericolo per persone o cose e tale pericolo non possa essere rimosso in altro modo. In tale caso potrà essere ordinata la sostituzione dell'albero con altro o altri anche di diversa specie o con differente ubicazione. Qualora non siano possibili nuove piantumazioni all'interno della proprietà l'Amministrazione Comunale potrà ordinare che vengano eseguite su spazi pubblici dalla stessa indicati;
- l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile, anche previa considerazione dell'interesse pubblico. In tal caso dovrà essere ordinata la sua sostituzione secondo le prescrizioni di cui al comma precedente.

Il riconoscimento di un'eccezione o esenzione dovrà essere richiesto per iscritto al Sindaco, previa documentazione delle motivazioni.

L'autorizzazione verrà rilasciata in forma scritta dal Sindaco o da suo delegato.

In particolare al richiedente potrà essere anche imposto di piantare e mantenere a sue spese, alberi di precise specie e dimensioni in sostituzione di quelli rimossi, anche su spazio o luogo pubblico indicato dall'Amministrazione Comunale.

ART.6
CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO

Contravviene al Regolamento chiunque, intenzionalmente o per negligenza o disinformazione, in contrasto con l'art.3, senza autorizzazione, rimuova, distrugga, danneggi o modifichi alberi protetti, ovvero non adempia alle prescrizioni di cui all'art.4, alle condizioni o prescrizioni contenute in una autorizzazione concessa in base all'art.5.

In caso di contravvenzioni al presente regolamento verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dall'art.106 del T.U.L.C.P. R.D. 03.03.34 n.383 e dell'art.10 della L. 24.11.81 n.689, in ragione di ciascun albero.

ART.7
SANZIONI ACCESSORIE

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria il Sindaco

potrà imporre:

- la sospensione dei lavori che hanno determinato il danno, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire la consistenza ed eventualmente il valore del danno medesimo;
- ordinare nuove piantagioni corrispondenti alla consistenza ed eventualmente al valore degli alberi danneggiati, ovvero, a spese del contravventore, eliminare le conseguenze negative causate dal comportamento vietato. Qualora la piantagione sostitutiva non fosse possibile, il Sindaco potrà pretendere il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, la cui entità è stabilita dalla Giunta Municipale, in base ad una adeguata perizia tecnica;

Il criterio di commisurazione di tale somma dovrà tenere in considerazione il vantaggio che il proprietario consegue per la migliore utilizzazione del lotto, consentita dalla rimozione dell'albero ed i costi delle piantagioni sostitutive risparmiate;

- la somma incassata a titolo di sanzione dovrà essere impiegata per interventi a difesa e/o incremento del verde pubblico o per interventi a difesa dell'ambiente, determinati dalla Giunta Municipale su proposta dell'Ufficio Tecnico.

ART.8 DEROGHE

Eventuali deroghe al presente Regolamento verranno adottate dal Consiglio Comunale previa acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico.

ART.9 PROMOZIONE DI INTERVENTI

E' facoltà dell'Amministrazione comunale definire e prescrivere, nei casi ove sia dovuta la piantumazione, le specie e le quantità delle essenze.

Nuove piantumazioni potranno essere eseguite in qualunque area pubblica anche non espressamente individuate dagli strumenti urbanistici come destinata a "Verde Pubblico", ivi comprese le aree standard, purchè acquisite al patrimonio comunale. Ugualmente potrà essere prescritta la messa a dimora di alberi sulle aree private definite soggette a degrado ambientale o geomorfologico da motivata relazione dell'Ufficio Tecnico.